

## Le perdite su crediti di modesta entità

(ASPETTI CIVILISTICI, FISCALI E CONTABILI)

La crisi economica sta introducendo degli elementi di difficoltà nei rapporti finanziari tra le imprese che sempre più spesso sfociano nella rilevazione di perdite per mancata riscossione dei crediti. Per queste ragioni, l'Agenzia delle Entrate, con circ. 26/E del 01/08/2013 ha fornito le istruzioni di servizio riguardo alla disciplina delle perdite, in seguito alle modifiche introdotte in materia dal D.L. n. 83/2012 (conv. L. n. 134/2012), per effetto delle quali sono mutate, in senso favorevole al creditore, le relative condizioni di deducibilità. Ricordiamo che ai fini della deducibilità fiscale delle perdite su crediti (a parte i casi di deduzione fiscale ammessa, ad esempio, per essere stato il debitore assoggettato ad una procedura concorsuale o ad un accordo di ristrutturazione dei debiti) si richiede che la perdita risulti da elementi certi e precisi. La novella legislativa introduce delle semplificazioni, allargando i casi di deducibilità automatica, possibile se il credito è di modesta entità (fino a 2.500 per ogni singolo credito, in relazione alle imprese di non rilevante dimensione, elevato a 5.000 Euro per le aziende con ricavi non inferiori a 100.000.000 di Euro) e purché risultino decorsi almeno sei mesi dalla loro scadenza. La deduzione fiscale, secondo la circolare, è condizionata dal transito della perdita dal Conto Economico, fatto da esaminare con attenzione in rapporto ai casi in cui, civilisticamente, sono già state operate delle svalutazioni di crediti "per masse" o "specifiche" che se non attentamente analizzate, potrebbero portare ad una duplicazione di componenti negativi iscritti in bilancio; mentre l'operazione dovrebbe concludersi attraverso il sistema delle variazioni fiscali combinate con l'iscrizione perdite in precedenza non iscritte nel Conto Economico.

## Le perdite su crediti di modesta entità

**ASPETTI GENERALI**

Le perdite su crediti si rilevano alla data in cui la perdita diviene definitiva, fatto che non si può presumere, ma va documentato per poter dare anche rilevanza fiscale alla stessa. La documentabilità della perdita, ordinariamente, implica l'adozione di atti e comportamenti che dimostrino l'impossibilità o l'eccessiva onerosità di procedere alla realizzazione del credito (attraverso ad es. l'avvio di una procedura legale di riscossione coattiva del credito), rendendosi preferibile, perché più conveniente sotto il profilo economico, l'abbandono del credito. La possibilità di fruire della deduzione fiscale (automatica) delle perdite su crediti, senza necessità di dover documentare quei requisiti di certezza e precisione richiesti dal TUIR, è consentita se il debitore è assoggettato alle seguenti procedure e istituti assimilati:

1. fallimento;
2. liquidazione coatta amministrativa;
3. concordato preventivo;
4. amministrazione straordinaria;
5. accordo di ristrutturazione dei debiti.

Al verificarsi di una delle procedure sopra esposte, la deducibilità delle perdite su crediti è automatica e non richiede alcuna documentazione che provi lo stato di definitività della perdita. In particolare, la causa di cui al sub 5), rappresenta una novità rispetto al testo previgente dell'art. 101 del TUIR.

In aggiunta a quanto sopra esposto, la novella legislativa contenuta nel D.L. 83/2012, conv. in L. 134/2012, modificando l'art. 101, co. 5 del TUIR, ha introdotto nuove ipotesi di deducibilità fiscale automatica delle perdite su crediti, disciplinando la deduzione in rapporto ai crediti di modesta entità attraverso l'introduzione un doppio limite:

- a) **di 5.000 Euro** per le perdite su crediti di aziende di rilevante dimensione (quelle con fatturato o ricavi dal 2012 non inferiore a 100.000.000);
- b) **di 2.500 Euro** per le perdite su crediti delle altre imprese.

**TUIR – art. 101, co. 5**

5. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore e' assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura

concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. **Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese.** Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi.<sup>(1)</sup>

E' evidente che la rilevazione delle perdite su crediti, dovrà tenere in debito conto delle svalutazioni "per masse" o "specifiche" che sono state appostate in bilancio precedentemente alla rilevazione della perdita, in ossequio al principio di prudenza e ciò al fine di evitare una possibile duplicazione di componenti negativi di reddito. In tal senso l'esercizio 2012 – per le imprese con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare – rappresenta il primo esercizio a partire dal quale potrà essere dedotta la perdita relativa ai crediti di modesta entità, così come prescrive il nuovo art. 101, co. 5 del TUIR, purché gli stessi siano scaduti da almeno 6 mesi.

## **NORME SPECIFICHE PER LE IMPRESE DI RILEVANTI DIMENSIONI**

**Le imprese di rilevanti dimensioni** – nei confronti delle quali la modesta entità del credito è quantificata in misura non superiore a 5.000 euro – **sono definite dall'art. 27, comma 10, del D.L. 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2**, in base al quale **si considerano imprese di più rilevante dimensione** quelle che conseguono un volume d'affari o ricavi non inferiori a 300 milioni di euro. (oggi ridotto a 100 milioni). A decorrere dal 1° gennaio 2012, le imprese – ai fini della deduzione delle perdite su crediti di modeste entità – si suddividono nelle seguenti categorie:

- a) **imprese di rilevanti dimensioni**: volume d'affari o ricavi non inferiori a € 100 milioni;
- b) **altre imprese**: volume d'affari o ricavi inferiori a 100 milioni di euro .

Nel caso di imprese di rilevanti dimensioni, i crediti sono considerati di modeste dimensioni se non superano l'ammontare di € 5.000; mentre nelle altre imprese, i crediti di modeste dimensioni non devono superare l'ammontare di € 2.500.

## **IL TRATTAMENTO DELLE PERDITE IN RAPPORTO AI CREDITI PRESCRITTI**

Considerando le novità introdotte, **gli elementi certi e precisi sussistono anche quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto**. Pertanto, qualora siano decorsi i termini di prescrizione del credito in base alle norme civilistiche, la deducibilità della perdita è "automatica", senza che occorra, ad esempio, un accertamento giudiziale. In ogni caso, non dovrebbe essere preclusa la deduzione di perdite su crediti

prima del decorso del termine di prescrizione, se si ritenga che la non recuperabilità del credito si sia già manifestata<sup>1</sup>.

## LA DETERMINAZIONE DEL VALORE NOMINALE DEL CREDITO

### AMMONTARE DEL CREDITO IN ASSENZA DI IMPORTI RISCOSSI

Per quanto attiene alla individuazione della modesta entità del credito, occorre far riferimento al valore nominale dello stesso, a prescindere da eventuali svalutazioni effettuate in sede contabile e fiscale. Nel caso di subentro nella titolarità del credito, a seguito di atti traslativi, il valore nominale del credito corrisponde al corrispettivo riconosciuto in sede di acquisto del credito medesimo, essendo quest'ultimo il valore fiscalmente deducibile come perdita ai sensi dell'art. 106, comma 2, del TUIR.

### AMMONTARE DEL CREDITO IN PRESENZA DI RISCOSSIONI PARZIALI

Nel caso in cui il credito sia stato parzialmente riscosso dall'impresa creditrice, la verifica della modesta entità deve essere effettuata avendo riguardo al valore nominale del credito depurato degli importi incassati.

### GLI ELEMENTI COSTITUENTI IL CREDITO

La verifica del limite quantitativo della modesta entità deve essere effettuata considerando anche l'imposta sul valore aggiunto oggetto di rivalsa nei confronti del debitore, eccetto gli interessi di mora e gli oneri accessori addebitati al debitore in caso di inadempimento (ad esempio le spese legali), poiché fiscalmente deducibili in maniera autonoma rispetto al valore del credito.

### I CREDITI DI MODESTA ENTITA' ESCLUSI DALLA DEDUCIBILITA'

Sono esclusi dai crediti di modesta entità i crediti assistiti da garanzia assicurativa, in quanto l'inadempimento del debitore non determina una perdita per il creditore, ma l'emersione di un credito nei confronti dell'assicuratore.

### L'ACCERTAMENTO DEI CREDITI DI MODESTA ENTITA' VA FATTA PER SINGOLA PARTITA CREDITORIA

L'Agenzia delle Entrate ritiene che la verifica del limite quantitativo (2.500 euro o 5.000 euro se l'impresa è di più rilevanti dimensioni) debba essere effettuata in relazione al singolo credito corrispondente ad ogni obbligazione posta in essere dalle controparti, indipendentemente dalla circostanza che, in relazione al medesimo debitore, sussistano al termine del periodo d'imposta più posizioni creditorie. Al contrario, nel caso in cui le partite creditorie si riferiscono al medesimo rapporto contrattuale, secondo la circolare dell' Agenzia delle Entrate 01/08/2013 n. 26/E, la modesta entità deve essere accertata prendendo a

---

<sup>1</sup> Luca Fornero in L'Agenzia illustra le nuove regole di deducibilità delle perdite su crediti, Il Fisco n. 31/2013, fasc. n. 2, pag. 4841 e ss.

**riferimento il saldo complessivo dei crediti scaduti da almeno sei mesi al termine del periodo d'imposta riconducibile allo stesso debitore e al medesimo rapporto contrattuale.**

## ESEMPIO

Per spiegare **il concetto di partita creditoria autonoma** l'Agenzia delle Entrate porta il seguente esempio: la Alfa S.r.l., **con volume d'affari o ricavi inferiori a 100.000.000,00 di euro** ed esercizio coincidente con l'anno solare, al 31 dicembre 2012 vanta nei confronti dello stesso debitore:

- 1) **un credito di 1.500,00 euro** scaduto in data 31 maggio 2012;
- 2) **un credito di 2.000,00 euro** scaduto in data 30 aprile 2012.

Secondo l'Agenzia in questo caso, dovendo considerare come limite dei crediti di modesta entità l'importo di Euro 2.500,00 occorre stabilire:

- a) **se i due crediti sono riconducibili a rapporti giuridici autonomi.** In tal caso ricorrerebbe **il requisito della modesta entità, dal momento che il limite quantitativo deve essere verificato per singolo credito, entrambi di importo non superiore a 2.500 Euro e scaduti da almeno 6 mesi;**
- b) **se, al contrario, i due crediti sono riconducibili, ad un unico contratto od obbligazione** (ad esempio, si ricollegano ad **un contratto di somministrazione**, per cui sono riconducibili al medesimo rapporto contrattuale). In tale seconda ipotesi, **la condizione della modesta entità non risulta soddisfatta**, dal momento che **il limite quantitativo deve essere verificato considerando il saldo complessivo dei due crediti scaduti da almeno sei mesi al termine del 2012**, pari a 3.500,00 euro; **ai fini della deducibilità nel 2012, pertanto, occorre provare la sussistenza degli elementi certi e precisi.** In caso contrario, **la deduzione sarà rinviata al 2013.**

## LE REGOLE DI DEDUCIBILITA' FISCALE PER I SOGGETTI IAS/IRFS

In relazione **ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, gli elementi certi e precisi sussistono anche in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio (c.d. "derecognition") operata in dipendenza di eventi estintivi<sup>2</sup>.** Il criterio in esame si "affianca" a quelli esaminati in precedenza, validi per tutte le imprese. Al riguardo la circ. Agenzia delle Entrate n. 26/E/2013, chiarisce che rientrano nella previsione legislativa tutte le fattispecie di **derecognition**. Per comprendere la portata della disposizione, occorre far riferimento al principio contabile IAS 39, secondo il quale un'attività finanziaria (ivi inclusi i crediti) può essere cancellata dal bilancio se:

- a) i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dalla stessa scadono;
- b) l'impresa trasferisce i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari dell'attività finanziaria, realizzando il sostanziale trasferimento di tutti i rischi e benefici della proprietà dell'attività finanziaria;
- c) l'impresa mantiene i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari dell'attività finanziaria, ma assume un'obbligazione contrattuale a pagare i flussi finanziari a uno o più beneficiari, realizzando il sostanziale trasferimento di tutti i rischi e benefici della proprietà dell'attività finanziaria.

---

<sup>2</sup> Luca Fornero, ibidem

## IL PERIODO DI DEDUCIBILITA' FISCALE DELLA PERDITA

In ordine all'individuazione del periodo d'imposta in cui occorre procedere alla deduzione della perdita, la circ. dell'Agenzia delle Entrate n. 26/E/2013, conformemente all'orientamento dottrinale maggioritario, ha precisato che, **una volta aperta la procedura, l'esercizio in cui dedurre la perdita su crediti deve essere identificato secondo le ordinarie regole di competenza.**

Cosicché, **in ogni esercizio si considera deducibile la quota del credito che, in base allo "stato" della procedura, si considera non recuperabile,** con il risultato, tra l'altro, che:

- a) qualora la non recuperabilità del credito si manifesti interamente in un unico periodo d'imposta, la perdita risulterà integralmente deducibile in detto periodo;
- b) qualora, in un esercizio successivo a quello dell'avvenuta deduzione, intervengano nuovi elementi idonei a dimostrare che la perdita è maggiore di quella inizialmente rilevata e dedotta, anche l'ulteriore perdita, purché rilevata in bilancio e corredata da idonea documentazione, assumerà rilievo fiscale.

## L'IMPUTAZIONE A CONTO ECONOMICO

Secondo la circ. dell'Agenzia delle Entrate n. 26/E/2013, l'impresa potrà dedurre fiscalmente le perdite su crediti, se le stesse risultano imputate al Conto Economico. In assenza dell'imputazione del Conto economico, la perdita su crediti di modesta entità non è deducibile nell'esercizio in cui sono scaduti da almeno sei mesi. Tali crediti potranno essere dedotti nei successivi periodi d'imposta, senza doverli nuovamente sottoporli alla verifica della modesta entità.

Importante appare il chiarimento con il quale **l'Agenzia delle Entrate precisa che il termine di sei mesi previsto dalla norma per i crediti di modesta entità rappresenta il momento a partire dal quale la perdita può essere fiscalmente dedotta, considerato che la stessa diviene effettivamente deducibile dal reddito d'impresa solamente nell'esercizio in cui è imputata a Conto economico, risultando in quel momento realizzato – senza necessità di alcuna ulteriore dimostrazione – il requisito della esistenza degli elementi certi e precisi<sup>3</sup>.**

Questo chiarimento è importante perché risolve il dubbio più volte oggetto di vivace dibattito dottrinale circa l'obbligatorietà di inserire la perdita su crediti, pena la perdita della deduzione fiscale per violazione dell'art. 109 del TUIR, necessariamente nell'esercizio in cui la stessa si è manifestata o, al contrario, di considerare il periodo d'imposta in cui la perdita si considera definitiva (avendo riguardo all'ammontare e alla scadenza) come l'esercizio a decorrere dal quale è possibile esercitare la deduzione.

Ad esempio, se il 31/03/2012 è scaduto un credito per una fornitura di merci di 4.500 Euro di cui è titolare un'impresa con ricavi complessivi nel 2012 per 200.000.000 di Euro, ebbene la correlata perdita (sebbene lo stesso non sia stata imputata al Conto Economico del 2012 secondo le ordinarie regole della competenza

---

<sup>3</sup> F. Dezzani e L. Dezzani in "Deducibilità delle perdite su crediti di modesta entità: 2.500 o 5.000 euro", Il Fisco, n. 32/2013, fasc. n. 1, pag. 4913 e ss,

economica) non si considererà persa e fiscalmente indeducibile se imputata al Conto Economico del 2013, in quanto l'esercizio 2012 rappresenta solo il momento dal quale la perdita su crediti, se imputata al Conto Economico, può essere dedotta, in perfetta aderenza ai principi contabili che richiedono per la deduzione dei costi l'imputazione al Conto generale di risultato economico.

Certo, si potrebbe obiettare che tale situazione può determinare uno spostamento ingiustificato di componenti reddituali da un esercizio all'altro, ma certamente non si può giungere ad una negazione assoluta della deduzione, per effetto della semplice mancata imputazione al Conto Economico del costo.

Qualora, invece, **la perdita sui crediti di modesta entità sia stata imputata nel Conto economico relativo ad un esercizio precedente a quello di maturazione dei sei mesi e non sia stata dedotta fiscalmente** – perché non avente i requisiti per la deducibilità – **la stessa dovrà considerarsi deducibile nel periodo d'imposta di maturazione del semestre.**

In tale ipotesi, l'impresa dovrà recuperare il componente negativo del reddito fiscale mediante una variazione in diminuzione apportata in sede di UNICO, sulla base del presupposto che la perdita è stata imputata al Conto economico di un esercizio precedente e rinviata in conformità alle disposizioni del testo unico (art. 109, comma 4, lettera a) del Tuir).

### ESEMPIO

Si supponga che dover rilevare una perdita su crediti di modesta entità per Euro 4.500,00 in relazione ad un'impresa di rilevante dimensione, che non abbia preconstituito un fondo svalutazione crediti. A partita doppia, rileveremo:

SOTTOCONTI	BILCEE	DARE	AVERE
Perdite su crediti	CE – B 14)	4.500,00	
Crediti verso clienti – cliente X	A – C II 1)		4.500,00
Per rilevazione perdita su crediti			

### LA DEDUZIONE FISCALE E' AMMESSA ANCHE MEDIANTE SVALUTAZIONE DEL CREDITO

Importante appare il chiarimento secondo il quale **la condizione di imputazione al Conto Economico (condizione *sine qua non* per il diritto alla deduzione ) può considerarsi realizzata anche nel caso in cui a Conto economico sia confluito il costo a titolo di svalutazione e la stessa non sia stata dedotta fiscalmente.**

In particolare:

- a) **nell'ipotesi di svalutazione integrale dei crediti di modesta entità, imputata a Conto economico nell'esercizio o negli esercizi precedenti e non dedotta fiscalmente, la deduzione fiscale della perdita rileva nel periodo d'imposta in cui risulta decorso il termine di sei mesi previsto dalla norma.** In tal caso, **l'imputazione è garantita dal transito a Conto economico del costo a titolo di svalutazione;**
- b) **nella diversa ipotesi di svalutazione parziale dei crediti di modesta entità, imputata a Conto economico nell'esercizio o negli esercizi precedenti e non dedotta fiscalmente, la deduzione fiscale**

**della perdita spetta nel periodo in cui risulta decorso il termine di sei mesi stabilito dalla legge.** La restante quota, invece, sarà deducibile nel periodo in cui sarà imputato al Conto economico il residuo valore come svalutazione o come perdita. Nel caso di svalutazioni effettuate “per masse” – in cui non risulta possibile individuare la parte di svalutazione cumulativa riferibile ai crediti di modesto importo – la perdita su crediti deve essere integralmente imputata all’intero ammontare delle svalutazioni operate (o Fondo rischi su crediti o Fondo svalutazione crediti).

## IL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Più verosimilmente, in ossequio al principio contabile 15 par. D II a), l’impresa creditrice con ogni probabilità avrà precostituito un “Fondo rischi su crediti” nel quale far affluire almeno lo 0,50 % del valore nominale dei crediti commerciali, fino al raggiungimento del 5 % del valore nominale di tutti i crediti di natura commerciale iscritti in bilancio oppure avrà costituito un “Fondo svalutazione crediti” mediante la stima della possibile perdita su crediti sulle singole partite creditorie iscritte in bilancio.

Ricordiamo che con riferimento alle imprese industriali e commerciali, il comma 1 dell’art. 106 del TUIR dispone:

### Art. 106 del TUIR

“Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l’importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell’articolo 85, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi. Nel computo del limite si tiene conto anche di accantonamenti per rischi su crediti. La deduzione non è più ammessa quando l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell’esercizio”.

Si tratta di una svalutazione operata secondo un criterio forfettario e basata sull’applicazione della percentuale dello 0,50 % all’intera massa di crediti commerciali iscritta in bilancio, operazione che il più delle volte appare insufficiente rispetto all’obiettivo di operare un’adeguata svalutazione della massa creditoria, dovendosi, al contrario, operare una stima delle perdite presunte su crediti, basata sull’analisi storico-statistica dei crediti commerciali, fatto che potrebbe determinare anche l’appostazione di fiscalità anticipata, in ragione della maggiore svalutazione civilistica operata rispetto alle quote determinabili secondo il criterio fiscale indicato nell’art. 106.

Da ciò discende che il fondo fiscale deve essere utilizzato, in via preliminare, al verificarsi di perdite su crediti che presentano i requisiti di deducibilità di cui all’art. 101, comma 5, del Tuir; mentre solo per l’eccedenza rispetto al fondo fiscale precostituito, si opererà un’imputazione di componenti negativi di reddito.

In altri termini, in ciascun esercizio, **la perdita realizzata va prioritariamente imputata al fondo, fino a concorrenza del suo ammontare, e solo per l’eccedenza imputata al Conto Economico.**

Per cui, restando ai dati dell'esempio precedente:

1) in presenza di "Fondo svalutazione crediti" o "Fondo rischi su crediti" capiente rispetto alla perdita su crediti rilevata, anoteremo a P.D. la seguente scrittura:

SOTTOCONTI	BILCEE	DARE	AVERE
Fondo svalutazione crediti	A – C II 1)	4.500,00	
Crediti verso clienti – cliente X	A – C II 1)		4.500,00
Per rilevazione dell'utilizzo del fondo svalutazione crediti			

2) in presenza di "Fondo svalutazione crediti" o "Fondo rischi su crediti" insufficiente rispetto alla perdita su crediti rilevata, anoteremo a P.D. la seguente scrittura:

SOTTOCONTI	BILCEE	DARE	AVERE
Fondo svalutazione crediti	A – C II 1)	3.500,00	
Perdite su crediti	CE – B 14)	1.000,00	
Crediti verso clienti – cliente X	A – C II 1)		4.500,00
Per rilevazione dell'utilizzo del fondo svalutazione crediti e della perdita per l'eccedenza			

Matera, 16/09/2013

Enrico Larocca

<http://www.commercialistatelematico.com/>

<http://www.commercialistatelematico.com/newsletter.html>

© 1995 – 2013 Commercialista Telematico. È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro presente su questo sito. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della L. 633/41 e pertanto perseguibile penalmente.